

COMUNE DI CUNEO

Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.26 del 29/3/2018

Articolo 1 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, campeggi, airbnb, homeholiday, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 15 aprile 1985 n. 31, situate nel territorio di Cuneo.

Articolo 2 – Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Cuneo.
2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed all'integrale riversamento del tributo.
4. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno mediante affissioni di appositi cartelli.

Articolo 3 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il dodicesimo anno di età, attestata mediante copia del documento d'identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci;
 - b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - c) i malati e le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa nonché coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricoverato. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 45 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente";
 - d) le scolaresche con i relativi docenti accompagnatori e gli studenti universitari iscritti nei corsi di laurea aventi sede a Cuneo, fermi restando gli obblighi di comunicazione;

- e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
2. I dipendenti della struttura ricettiva sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno presso la rispettiva struttura datoriale.

Articolo 4 – Misura dell'Imposta

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta si applica nelle misure deliberate dalla Giunta Comunale, fino ad un massimo di **sette** pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive rientranti fra le tipologie di cui alla legge Regionale n. 31 del 15 aprile 1985, nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 5 – Obblighi del gestore

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni prevista, in osservanza della normativa vigente, e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
2. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i seguenti dati:
 - a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente;
 - b) il relativo periodo di permanenza;
 - c) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
 - d) il numero di soggiorni esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente articolo 3;
 - e) l'imposta dovuta.
3. La comunicazione è trasmessa utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica e le funzioni disponibili sullo Sportello Unico Digitale del Comune di Cuneo.
4. I responsabili del pagamento dell'imposta devono essere accreditati al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno.
5. Entro la medesima scadenza di cui al precedente comma 3, il gestore deve riservare al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione, come indicato nel successivo articolo 6.
6. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'amministrazione Comunale e trasmetterlo, entro

tre giorni lavorativi, al servizio Tributi del Comune, tramite lo Sportello Unico Digitale del Comune di Cuneo.

7. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale, da trasmettere con le modalità di cui al comma precedente.
8. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nella struttura e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.
9. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Cuneo atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i riversamenti effettuati.

Articolo 6 – Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, come stabilito al precedente articolo 5.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Decreto Legislativo 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, tramite il Portale Telematico dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione Piemontese.
4. Nei casi in cui il gestore della struttura ricettiva si avvalga dell'opera di agenzia di viaggio, organizzatori, intermediari o altri soggetti che svolgano attività di vendita/promozione di soggiorni, resta in capo al gestore la responsabilità dell'acquisizione e del riversamento della tassa di soggiorno, che potrà anche essere riscossa per il tramite del soggetto organizzatore.

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 3. intimare ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 4. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati.

Articolo 8 – Conto degli agenti contabili

1. I dati della dichiarazione trimestrale, di cui all'articolo 5, comma 2, sono finalizzati alla compilazione del conto giudiziale della gestione che i responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, in qualità di agenti contabili, hanno l'obbligo di rendere al Comune entro il mese di gennaio di ciascun anno.
2. Il conto giudiziale, debitamente compilato e sottoscritto su apposito modulo previsto dall'ordinamento, è presentato e consegnato direttamente al Comune o spedito a mezzo del servizio postale mediante raccomandata o inviato a mezzo posta elettronica certificata.
3. Gli agenti contabili di cui sopra devono conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte del Comune o del giudice contabile.
4. La gestione degli agenti contabili è soggetta alle verifiche di cui all'articolo 223 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture si applica la sanzione amministrativa pari al **trenta per cento** dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
3. Il soggetto passivo che si rifiuta di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale.
4. Il rifiuto della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
 - a) in caso di omesso svolgimento, da parte del gestore della struttura ricettiva, della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 5, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- c) per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 5 e 6, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa;
 - d) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.

Articolo 10 – Destinazione del gettito e rendicontazione relazione

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:
- a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seg. del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79;
 - b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
 - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante il periodo di bassa stagione;
 - g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
 - h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

2. La Giunta Comunale, nella delibera che approva lo schema di bilancio di previsione da presentare al Consiglio Comunale, determina le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche a favore di altri enti e/o soggetti terzi.
3. I soggetti che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa. Alla relazione ed al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili giustificativi dei singoli interventi realizzati.
4. Gli enti e/o soggetti terzi che non adempiono agli obblighi di relazione e rendicontazione sono tenuti alla restituzione delle intere somme destinate agli interventi individuati.
5. La Giunta Comunale relaziona annualmente al Consiglio Comunale, in occasione della presentazione del rendiconto della gestione, circa la determinazione, la destinazione, l'utilizzo delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti.
6. La relazione è trasmessa telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Articolo 12 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad Euro duemilacinquecento/00.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 12,00.

Articolo 13 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. È costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.